

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 1999, n. 234.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145.

All'articolo 3, comma 3:

al capoverso 2-bis:

è soppressa la lettera b);

alla lettera c) le parole: «articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

alla lettera d) le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

alla lettera e), le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

al capoverso 2-ter, le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. — 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 3-ter. — 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: “entrata in vigore” sono sostituite dalla seguente: “efficacia”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145”».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze”».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro di grazia e giustizia (DILIBERTO) il 24 maggio 1999.

Assegnato alla 2^a commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 maggio 1999 con pareri della commissione 1^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 maggio 1999.

Esaminato dalla 1^a commissione il 1° e 2 giugno 1999.

Esaminato in aula il 30 giugno e 1° luglio 1999 e approvato il 6 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6201):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 luglio 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 13, 14 e 15 luglio 1999.

Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 20 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4038/B):

Assegnato alla 2^a commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 luglio 1999 con parere della commissione 1^a.

Esaminato dalla 2^a commissione il 20 e 21 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

99G0313

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 1999, n. 235.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116;

Visto il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998;

Viste le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio di pari data; 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993);

Considerata l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 1184/III.6/99 del 3 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro del-